

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2376

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Disposizioni in materia di esercizio della medicina legale

Presentata il 20 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La medicina legale, branca specialistica della medicina che studia la persona umana nei suoi rapporti con il diritto, ha insita in se stessa una parte giuridica che mira alla conoscenza e alla soluzione dei problemi generali, alla elaborazione del materiale occorrente alla produzione legislativa, alla segnalazione di eventuali carenze dell'ordinamento giuridico vigente, alla creazione di nuovi istituti giuridici, in una parola il complesso di tutta quella attività dottrinale e critica che concorre alla formazione del diritto.

Sulla base di tali premesse occorre soffermarsi sulla figura dello specialista in medicina legale, che quotidianamente elabora quanto acquisito in quattro anni di specializzazione, dopo il regolare corso di laurea in medicina e chirurgia, per coniu-

gare diritto e medicina a tutela dello Stato e del cittadino.

Paradossalmente mentre tutte le altre branche della specialistica trovano la propria specificità applicativa, i più ritengono che la medicina legale possa essere esercitata da chiunque, atteso che un errore o più errori non determineranno danni alla persona con relativi risvolti penali e civili; tuttavia non si considera, volutamente, che di certo si determineranno danni allo Stato e al cittadino.

La legge di riforma sanitaria, legge n. 833 del 1978, ebbe a prevedere all'articolo 14, terzo comma, che le ex unità sanitarie locali dovessero provvedere in particolare « *q* » agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale ».

Ad oggi tale norma legislativa è stata applicata in modo improprio proprio perché si ignora l'importanza della disciplina.

Tutti gli sforzi sembravano destinati al successo allorché la Commissione igiene e sanità del Senato propose, in sede di approvazione del disegno di legge atto Senato n. 463-B con riferimento all'articolo 1, di impegnare il Governo a tenere conto dell'esigenza di istituire, nell'ambito delle costituite aziende infra-regionali appositi servizi di medicina legale ai quali attribuire le funzioni di cui agli articoli 14, terzo comma, lettera *q*) e 19, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Il Governo, purtroppo, pose la fiducia sul disegno di legge e non tenne conto della proposta della Commissione cosicché della medicina legale non vi

è alcun riferimento nel decreto di riassetto del Servizio sanitario nazionale, né alcun accenno in proposito è contenuto nella legge di riforma della sanità pubblica.

Eppure con la legge n. 295 del 1990 si è dimostrato che la figura dello specialista di medicina legale ha dato i propri risultati laddove le presidenze delle commissioni, competenti in ordine all'accertamento delle condizioni di minorazione, sono state affidate a specialisti in medicina legale. Infatti, a fronte di un incremento dei benefici economici connessi alla categoria dei mutilati e degli invalidi civili, tale capitolo di spesa ha avuto un notevole ridimensionamento grazie alla competenza e alla professionalità dei medici legali. Sulla base delle suesposte considerazioni, si sottolinea l'esigenza di disciplinare in modo definitivo il ruolo del medico legale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'esercizio della medicina legale e delle assicurazioni è subordinato, oltre che al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, al possesso del diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

ART. 2.

1. Le attività professionali di medicina legale e delle assicurazioni possono essere svolte esclusivamente da medici che siano in possesso dei titoli di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. In deroga agli articoli 1 e 2, possono svolgere attività di medicina legale e delle assicurazioni in enti pubblici, limitatamente ai compiti istituzionali, coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni medico-legali in qualità di dipendenti di ruolo del Servizio sanitario nazionale o di un ente previdenziale, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 0,26



14PDL0048760